

Roma, 11/09/2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Quadro RW – semplificazioni e sconti sulle sanzioni

Gentile Cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che i contribuenti che hanno **omesso l'indicazione** degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero nel **quadro RW di Unico** possono ora contare su alcuni "sconti" in merito all'applicazione delle sanzioni, oltre a un generalizzato alleggerimento degli obblighi dichiarativi.*

La legge europea, infatti, approvata definitivamente dal Parlamento il 31 luglio 2013 e la cui pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» è avvenuta lo scorso 20 agosto 2013, ha apportato importanti modifiche al D.L. 167/1990 sul monitoraggio fiscale.

Le sanzioni vecchie e nuove

L'omessa indicazione nel quadro RW delle attività detenute all'estero, secondo la vecchia disciplina, veniva sanzionata per un ammontare che andava dal 10 al 50% del valore delle attività non dichiarate, oltre alla confisca di beni di corrispondente valore.

Oggi grazie alla Legge europea e alle esortazioni della Commissione europea (caso Eu Pilot 1711/11/Taxu), la misura della sanzione varia dal 3 al 15%, senza più la possibilità di disporre la confisca (misura che nella pratica applicata raramente). Le sanzioni sul monitoraggio fiscale risultano così maggiormente aderenti al principio di proporzionalità.

Inoltre, per sanare la violazione qualora la dichiarazione comprensiva del quadro RW venga presentata entro i 90 giorni dallo spirare del termine di presentazione (tardiva) è possibile versare la **sola sanzione di 258 euro**. Per Unico 2013 – anno 2012 - il termine ultimo per sfruttare questa chance è il 30 dicembre 2013.

D'altro canto, tuttavia, viene anche previsto un aggravio dal punto di vista sanzionatorio per le violazioni riferite ad attività e investimenti in Paesi black list: la sanzione in tal caso raddoppia e varia dal 6 al 30% degli importi non dichiarati.

NUOVO REGIME SANZIONATORIO QUADRO RW		
VIOLAZIONE	VECCHIA SANZIONE	NUOVA SANZIONE
OMESSA INDICAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	10%-50% DEL VALORE DELLE ATTIVITÀ NON DICHIARATE + CONFISCA	3% - 15% DEL VALORE DELLE ATTIVITÀ NON DICHIARATE NO CONFISCA
OMESSA INDICAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE IN PAESI BLACK LIST	10%-50% DEL VALORE DELLE ATTIVITÀ NON DICHIARATE + CONFISCA	6% - 30% DEL VALORE DELLE ATTIVITÀ NON DICHIARATE NO CONFISCA
DICHIARAZIONE TARDIVA ENTRO IL 30.12.2013	---	SANZIONE FISSA DI 258 EURO

Il principio del favore rei

Il nuovo regime sanzionatorio delineato dalla Legge europea troverà applicazione anche per le violazioni passate, atteso che secondo il principio del *favor rei*, va applicato il nuovo più favorevole regime.

Unica eccezione vige per gli atti di irrogazione di sanzioni divenuti definitivi (articolo 3, comma 3 del D.Lgs. n.471/1997).

Dunque, le violazioni riferite al quadro RW di modelli Unico di precedenti periodi di imposta, non accertate in modo definitivo, dovranno essere sanzionate con il nuovo regime (sanzione dal 3% al 15% e sanzione fissa di 258 euro per dichiarazione tardiva).

Le sanzioni per gli intermediari abilitati

Allo scopo di allineare le comunicazioni sul monitoraggio fiscale a quelle antiriciclaggio, il legislatore ribadisce che vi sono degli obblighi anche per gli intermediari abilitati.

Essi, qualora non rispettino gli obblighi di comunicazione all'Agenzia, verranno sanzionati con una ammenda che va dal 10 al 25% dell'importo dell'operazione non segnalata.

Si tratta delle violazioni relative all'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti (pari o superiori ai 15.000 euro), contenuti nell'Archivio unico informatico, oggetto di rilevazione ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2007 (**normativa antiriciclaggio**), eseguite per conto o a favore dei soggetti obbligati al rispetto della disciplina sul monitoraggio.

Le semplificazioni per il quadro RW

Infine, altra buona notizia conseguente alle modifiche della Legge europea è quella della semplificazione degli adempimenti dichiarativi riferiti al quadro RW.

A partire da Unico 2014 – anno 2013 - dovrebbero essere eliminate le sezioni I (trasferimenti attraverso non residenti senza il tramite di intermediari italiani) e la sezione III (trasferimenti da, verso e sull'estero), mentre dovrebbero essere mantenute le informazioni contenute nella sezione II (consistenza degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria).

Scompare poi la soglia dei 10.000 euro, al di sotto del quale in precedenza non andava compilato il quadro RW: dovrebbe essere dichiarato ogni importo, a meno che non si preveda un richiamo al limite di 15.000 euro contemplato dalla normativa antiriciclaggio. Attenderemo i chiarimenti ufficiali.

COMPILAZIONE DEL QUADRO RW IN UNICO 2013- anno 2012	
SEZIONE I	CON SOGLIA (10.000 euro)
SEZIONE II	CON SOGLIA (10.000 euro)
SEZIONE III	CON SOGLIA (10.000 euro)

COMPILAZIONE DEL QUADRO RW DA UNICO 2014- anno 2013	
SEZIONE I	ELIMINATA
SEZIONE II	MANTENUTA SENZA ALCUNA SOGLIA (10.000 EURO)

ESEMPIO - Immobile all'estero - Un contribuente che ha omesso la compilazione del quadro Rw in Unico 2012 per la sua abitazione all'estero per un valore di 100.000 euro, avrebbe dovuto pagare (secondo la vecchia disciplina) una sanzione che oscillava da un minimo di 10.000 a un massimo di 50.000 euro. Oggi pagherebbe da un minimo di 3.000 a un massimo di 15.000 euro (nuova disciplina).

ESEMPIO - Il conto corrente estero - Un contribuente ha omesso la compilazione del quadro Rw in Unico 2011 per i risparmi detenuti in un conto svizzero (la Svizzera è un paese black list) per un valore di 60.000 euro. Le sanzioni previste dalla vecchia disciplina variavano da 6.000 a 30.000 euro; alla luce delle modifiche della legge europea (applicabile anche per il passato) variano da 3.600 a 18.000 euro.

CON.SER.MP SRL